



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 43 della Giunta comunale

OGGETTO: Individuazione per l'anno 2020 dei dipendenti beneficiari dell'indennità per area direttiva, per mansioni rilevanti, per attività disagiate e per particolari attività, ai sensi del CCPL 01.10.2018.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **sette** del mese di **aprile**, alle ore 17.00, in VideoConferenza, nel rispetto delle norme di legge e dell'Ordinanza del Presidente della P.A.T. dd. 18.03.2020, lett. B punto 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Bettega Adriano - Assessore
4. Gubert Daniele - Assessore
5. Serafini Nicoletta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Individuazione per l'anno 2020 dei dipendenti beneficiari dell'indennità per area direttiva, per mansioni rilevanti, per attività disagiate e per particolari attività, ai sensi del CCPL 01.10.2018 e dell'accordo di settore dd. 01/10/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Contratto collettivo provinciale di lavoro riguardante il personale del comparto autonomie locali, area non dirigenziale sottoscritto dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali – triennio giuridico economico 2016-2018 - del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta 122 dd. 24.10.2018, disciplina agli articoli 127 e 128 l'indennità per area direttiva, all'art. 129 l'indennità per attività disagiate ed all'art. 130 l'indennità per particolari attività;
- l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali sottoscritto in data 01.10.2018 all'art. 5 disciplina la costituzione del Fondo per l'assegnazione delle aree direttive e ridetermina le indennità per mansioni rilevanti;
- in data 30/05/2017 ha preso avvio la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Mezzano, Imer, Canal San Bovo e Sagron Mis che visto coinvolti, principalmente, i dipendenti dei Comuni di Imer, Mezzano e Sagron Mis.

Si rende pertanto necessario individuare i dipendenti beneficiari delle specifiche indennità, in applicazione alle funzioni assegnate dagli atti di indirizzo di ciascuna amministrazione e dalle convenzioni di gestione associata.

Nello specifico, per quanto attiene l'indennità per area direttiva, l'art. 127 comma 1, il CCPL 01.10.2018, prevede che, al personale inquadrato nella categoria C, livello Evoluto e D, a cui siano affidati compiti specialistici, ovvero di eccellenza strumentale e professionale, è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda da un minimo di € 750,00- ad un massimo di € 6.000,00 – differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite ed alla specializzazione richiesta dai compiti affidati;

- tali Aree Direttive sono ulteriormente e specificatamente disciplinate dall'Accordo di Settore 2006-2009 di data 08.02.2011, sottoscritto dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali riguardante "... l'Area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali su indennità e produttività dei Comuni e loro forme associative, Consorzi, Unioni di Comuni";

- l'art. 10 comma 1 dell'Accordo 08.02.2011, che riprende quanto previsto dall'art. 127 del CCPL 01.10.2018, stabilisce che l'indennità per area direttiva "... È attribuita alle posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C e al livello base ed evoluto della categoria D, individuate quali particolarmente rilevanti per l'Ente, avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- a) specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza;
- b) particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;
- c) complessità del processo decisionale: deriva dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative;
- d) coordinamento di gruppi di lavoro e settori o progetti"

e ancora, al comma 5, stabilisce che "le funzioni di responsabile della prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 rientrano nelle posizioni di lavoro di cui al primo comma, salvo il caso in cui siano già state riconosciute nella posizione organizzativa";

- il suddetto Accordo modifica alcuni articoli dell'accordo di settore vigente sottoscritto in data 08.02.2011; in particolare, all'art. 3 modifica il comma 6 dell'art. 10 e all'art. 5 modifica la tabella

A) di cui all'art. 11; gli articoli non modificati restano invariati e continuano ad applicarsi sino a loro modifica;

Preso atto dei parametri sopra individuati che determinano gli elementi giustificativi per l'individuazione delle posizioni di lavoro alle quali poter attribuire l'indennità per aree direttive di cui trattasi;

Dato atto che l'indennità per area direttiva non va corrisposta ai dipendenti cui va attribuita la cosiddetta "posizione organizzativa" cui spettano le specifiche e relative indennità (nel Comune di Imer si tratta del ragioniere Cosner Francesco mentre, per il Comune di Mezzano si tratta del dipendente dott. Uberto Meneguz);

richiamato, altresì l'art. 5 del citato accordo di settore ove si stabilisce che il fondo per l'area direttiva è costituito moltiplicando il numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nel livello base ed evoluto della categoria D per gli importi stabiliti nella colonna B della tabella A dell'accordo di settore;

evidenziato che tale fondo ammonta, per il Comune di Imer in euro 5.180,00 (€ 2.590,00*2 dipendenti) annui lordi e che, dal calcolo, sono esclusi i titolari di posizione organizzativa;

ritenuto che le posizioni di lavoro all'interno della struttura che possono beneficiare dell'indennità siano attualmente due e precisamente:

1. responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici;
3. responsabile del Servizio Anagrafe.

Preso atto che, il comma 1 dell'art. 13 dell'accordo di settore 08.02.2011 viene modificato dall'Accordo dd. 01.10.2018 e stabilisce che al personale inquadrato nella categoria C livello base che svolga mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l'Ente avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

a) specializzazione;

b) autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate,

possa essere corrisposta un'indennità annua determinata in un importo compreso tra minimo di Euro 400,00.- ed un massimo di Euro 1.600,00.-, con espresso provvedimento dell'Amministrazione che individui, sulla base delle specifiche esigenze organizzative, i destinatari di detta indennità con l'importo da attribuire a ciascuno;

verificato che, in attesa di adeguamento delle convenzioni di gestione associata, le posizioni di lavoro all'interno della struttura che possono beneficiare dell'indennità per mansioni rilevanti sono attualmente tre, e, precisamente:

1. incaricata dell'Ufficio di Segreteria;
2. incaricata dell'Ufficio Protocollo e supporto tributi/commercio;
3. Custode Forestale

Richiamati inoltre gli artt. 129 e 130 dell'Accordo di settore sottoscritto in data 01/10/2018 che disciplinano, rispettivamente le indennità per attività disagiate e le indennità per particolari attività ; dato atto che le indennità per attività disagiate sono da corrispondere ai lavoratori destinatari a prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate e sono quantificate tra un minimo di euro 660,00 ed una massimo di euro 1.500,00;

precisato, altresì, che l'art. 130 dell'Accordo di settore siglato in data 01/10/2018 prevede il riconoscimento di specifica indennità per particolari attività al personale inquadrato nella categoria B e nel livello base della categoria "C" a cui sia affidata la responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadra di operai, quantificandola nell'importo minimo di euro 275,00 e massimo di euro 660,00;

ritenuto che, nell'ambito della struttura comunale, le posizioni di lavoro all'interno che possono beneficiare dell'indennità per attività disagiate siano tre, dei quattro, operai comunali inquadrati in cat. B mentre, l'indennità per particolari attività – coordinamento squadra operai – possa essere

riconosciuta all'operaio inquadrato in cat B liv evoluto, al quale sono state affidate le funzioni di caposquadra;

ritenuto, altresì di riconoscere all'operario non assegnatario dell'indennità per attività disagiate l'indennità annua di Euro 100,00= prevista dall'art. 14 dell'accordo sindacale 2011 per dipendenti inquadrati in figure professionali di operaio cat. B, che svolgono abitualmente lavori di diverso tipo; preso atto delle specifiche indennità sopra richiamate e dell'organizzazione della struttura comunale e ritenuto di affidare al Segretario Generale l'attribuzione delle predette indennità, da quantificare ed erogare nel corso del 2021, secondo i criteri stabiliti dall'Accordo di settore dd. 01.10.2018;

presa visione delle schede di valutazione allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali e, nello specifico: della scheda relativa alla determinazione del fondo per l'area direttiva (sub A) e della scheda per la valutazione delle mansioni rilevanti (sub B) e scheda per la valutazione degli operai (sub C);

ritenuto di informare le organizzazioni sindacali secondo le previsioni dell'accordo di settore, inviando copia della presente ed i relativi atti del Segretario Generale.

Vista la deliberazione giuntale n. 1 dd. 14.01.2020 con la quale è stato approvato l'Atto programmatico di indirizzo per il 2020;

Richiamate le convenzioni di gestione associata sottoscritte tra i Sindaci dei Comuni dell'ambito denominato "Primiero 2.1" in data 30/05/2017 come modificate in data 24/05/2019;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il CCPL dd. 01/10/2018;

Visto l'Accordo di settore dd. 01/10/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario comunale ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, quali beneficiari dell'indennità per area direttiva per l'anno 2020 i dipendenti indicati nell'allegato alla presente deliberazione, incaricando il Segretario Generale di procedere con atti successivi, nell'anno 2021 e secondo le previsioni dell'accordo di settore, alla determinazione, quantificazione ed erogazione agli stessi della predetta indennità.
2. Di approvare, allo scopo, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda di valutazione allegato sub A), che determina le modalità di determinazione del punto di pesatura secondo quanto previsto dall'Accordo di settore attualmente vigente.
3. Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, quali beneficiari delle indennità per mansioni rilevanti per l'anno 2020 i dipendenti indicati nell'allegato alla presente deliberazione, incaricando il Segretario Generale di procedere con atti successivi, nell'anno 2021 e secondo le previsioni dell'accordo di settore, alla determinazione, quantificazione ed erogazione agli stessi della predetta indennità.
4. Di approvare, allo scopo, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda di valutazione allegato sub B), che determina le modalità di determinazione delle indennità per mansioni rilevanti, secondo quanto previsto dall'Accordo di settore attualmente vigente.
5. Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, quali beneficiari delle indennità per attività disagiate tre dei quattro operai comunali inquadrati in cat. B, dando atto che la quantificazione dell'indennità sarà determinata dal Segretario Generale con le modalità di cui all'art. 129 dell'Accordo di settore e di riconoscere all'operario non assegnatario dell'indennità per attività disagiate l'indennità annua di Euro 100,00= prevista dall'art. 14 dell'accordo

sindacale 2011 per dipendenti inquadrati in figure professionali di operaio cat. B, che svolgono abitualmente lavori di diverso tipo.

6. Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, quale beneficiario dell'indennità per particolari attività – coordinamento squadra operai –l'operaio inquadrato in cat B liv evoluto, al quale sono state affidate le funzioni di caposquadra dando atto che la quantificazione dell'indennità sarà determinata dal Segretario Generale con le modalità di cui all'art. 130 dell'Accordo di settore.
7. Di approvare, allo scopo, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la scheda di valutazione degli operai comunali allegato sub C), che determina le modalità di determinazione delle indennità, nei limiti previsti dall'Accordo di settore attualmente vigente.
8. Di specificare che la spesa complessiva derivante dalla presente deliberazione trova copertura agli appositi capitoli del bilancio 2020 e che il Segretario generale con successivi provvedimenti provvederà ai necessari impegni relativi.
9. Di comunicare la presente ed i successivi atti del Segretario Generale relativi all'assegnazione delle specifiche indennità alle organizzazioni sindacali.
10. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
11. Di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Fermo restando che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 409 del C.P.C., le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 165/2001 citato.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).